

## IVA

---

### **Termine biennale per il rimborso dell'Iva versata all'estero**

di Luigi Ferrajoli

In tema di rimborso di Iva, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l'imposta non dovuta per carenza del presupposto della territorialità, **il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale**, previsto dall'[articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), termine che **decorre** dal momento in cui è stato **effettuato il versamento** poiché, in una tale evenienza, il **presupposto per la restituzione sussiste sin dall'origine**, senza che assuma rilevanza **l'incertezza soggettiva sul diritto al rimborso**, che è questione di mero fatto, non incidente sulla possibilità giuridica di ripetere l'indebito e, quindi, sulla decorrenza del termine in base al principio generale di cui all'[articolo 2935 cod. civ.](#)

Questo è la conclusione cui giunge la [Corte di Cassazione nella ordinanza n. 15638 dell'11.06.2019](#).

Nel caso in esame una società presentava all'Ufficio **istanza di rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di Iva** in relazione ad alcune fatture emesse con riferimento ad operazioni commerciali effettuate in Francia, Paese nel quale l'imposta avrebbe dovuto essere versata avendo la società ivi nominato un **rappresentante fiscale e trattandosi di operazioni territorialmente rilevanti in Francia**.

L'**istanza di rimborso** veniva **rigettata dall'Agenzia delle Entrate in quanto tardiva**.

Il ricorso del contribuente veniva **accolto sia in primo che in secondo grado** e l'Ufficio impugnava la sentenza di appello, censurando la violazione degli [articoli 2033 e 2946 cod. civ.](#) e dell'[articolo 21 D.Lgs. 546/1992](#), in quanto la CTR aveva riconosciuto il **diritto al rimborso della contribuente** solo perché il pagamento **non era dovuto** non considerando che l'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro due anni dal versamento dell'imposta**.

La **Corte di Cassazione**, nell'accogliere il **ricorso dell'Agenzia delle Entrate**, ha richiamato il proprio precedente orientamento espresso in fattispecie simili (si vedano [Corte di Cassazione sentenze n. 12447/2011 e n. 13980/2016](#)) secondo il quale in tema di **rimborso dell'imposta sul valore aggiunto**, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente proceduto al **versamento dell'imposta non dovuta** per carenza del presupposto della territorialità, il termine entro il quale deve essere presentata la **richiesta di rimborso** è quello di **due anni** previsto dall'[articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

Tale termine biennale, inoltre, decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, dal

momento che in una tale fattispecie (versamento di imposta non dovuta per carenza di territorialità) **il presupposto della restituzione sussiste sin dall'origine senza che possa assumere rilevanza l'incertezza soggettiva sul diritto al rimborso**, che essendo questione di mero fatto, non incide sulla possibilità giuridica di ripetere l'indebito e, quindi, sulla decorrenza del termine in base al principio generale di cui all'[articolo 2935 cod. civ.](#), secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatta valere.

Nella formulazione del principio sopra evidenziato la **Corte di Cassazione** ha, inoltre, richiamato la **giurisprudenza comunitaria**, ricordando come la **Corte di Giustizia UE** abbia, da un lato, riconosciuto **compatibile con il diritto dell'Unione e conforme al principio di effettività la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza**, nell'interesse della certezza del diritto, a tutela sia dell'interessato sia dell'Amministrazione coinvolta, anche se, per definizione, il decorso di tali termini comporta il **rigetto totale o parziale dell'azione proposta**, mentre, dall'altro lato, nelle ipotesi in cui ha riconosciuto il **diritto al rimborso** a prescindere dal maturare del termine di decadenza previsto dalla legislazione nazionale, ha assegnato rilevanza a **situazioni oggettive ed imponderabili** per il contribuente o, comunque, a condotte riferibili all'Amministrazione Finanziaria.

In particolare, si veda la **sentenza 15.12.2011, causa C-427/10 Banca Antoniana Popolare Veneta**, relativa a soggetto che aveva agito come un operatore economico prudente e aveva correttamente assoggettato all'Iva le **operazioni di riscossione dei contributi consortili** da esso effettuate e correttamente versato detta imposta all'Amministrazione Finanziaria, in ossequio alla prassi seguita da tale amministrazione all'epoca della fatturazione di dette operazioni, regime poi **rimesso in discussione retroattivamente dalla stessa Amministrazione finanziaria**, lasciando il soggetto passivo esposto all'azione del suo committente.

Infine, è opportuno ricordare che il termine biennale per la presentazione dell'istanza di restituzione dell'imposta non dovuta è ora previsto in termini generali dall'[articolo 30-ter D.P.R. 633/1972](#), introdotto dall'[articolo 8 L. 167/2017](#) (in vigore dal 12.12.2017) che stabilisce che "*il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data di versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione*".

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)